

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

## Corte di Cassazione Sez. VI-1 civ. ordinanza 9 giugno 2017, n. 14521

La **consulenza tecnica d'ufficio** (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno **strumento istruttorio** al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la **c.t.u.** abbia **carattere c.d. percipiente**, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone.

Non è tuttavia riconducibile alla predetta fattispecie la **consulenza** volta ad accertare se, nell'ambito di un **rapporto di conto corrente bancario**, gli **interessi** sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova.